

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA
- SEZIONE II -**

R.G. 1010/2018

QUINTI MOTIVI AGGIUNTI

per la **Comunità del Territorio di Costa Paradiso** (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNT-GNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall'Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell'Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- **il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola** (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Ballero (<benedettoballero@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele n. 76,

e nei confronti / notiziando

- **Paradiso Costruzioni s.r.l.** (C.F. e P.IVA 02226340905), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso, lotto S11;

- **Servis 2000 s.r.l.** (P.IVA 01982770909), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso, lotto S11;
- **S.E.I. s.p.a.** (P.IVA 05212260581), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Monte Carmelo n. 3;
- **Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio** (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Filigheddu (<avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele II n. 76;
- **Abbanoa s.p.a.** (C.F. 02934390929 - P.IVA IT02934390929), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35;
- **l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS** (C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (<ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it>), con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 23;
- **Gruppo Mela** (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso;
- **Sig. Antonio Maria Mela**, in proprio e quale legale rappresentante della società **Serv.is s.r.l.**, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lanza (<carlo.lanza@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Piazza Ruju n. 6;
- **Gruppo Gravina** (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone s.n.c.;
- **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;

- **Regione Autonoma della Sardegna – Distretto idrografico della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* con sede in Cagliari, Via Mameli n. 88;
- **ARPA Sardegna** (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Via Contivecchi n. 7;
- **ARPA Sardegna Dipartimento Sassari e Gallura** (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Sassari, Via Rockefeller n. 58-60;
- **Carolina D s.r.l.**, (C.F. e P.IVA 14923801006), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via degli Scipioni n. 98,
- **Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATPC** (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,

per l'annullamento

- del permesso di costruire 6 luglio 2020 T010-2020, con il quale il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha concesso alla Paradiso Costruzioni “*il Permesso di Costruire per eseguire i lavori di cui in narrativa*” (Realizzazione del Primo stralcio attuativo-Parte A delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso, intervento da realizzare a Trinità d'Agultu, P.d.L. zona F1-7 nel Comprensorio di Costa Paradiso) “*in conformità del progetto esecutivo che si allega come parte integrante e sostanziale al presente Permesso di Costruire*” (doc. 126);
- del progetto esecutivo a firma dell'Ing. Stefano Barbieri (docc. 127-137);
- per quanto occorrer possa, della comunicazione 2 luglio 2020 inviata a mezzo pec dalla Paradiso Costruzioni s.r.l. alla Comunità con la quale viene comunicato l'inizio dei lavori in data 6 luglio 2020 in Via Li Nibbaroni (doc. 122);
- *in parte qua*, dell'ordinanza del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 10 luglio 2020, n. 6540 nella parte in cui ordina, dal 27 luglio 2020 al 12 settembre 2020, “*la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata del Comune*

di Trinità d'Agultu e Vignola Centro abitato, nei centri minori di Isola Rossa, la Scalitta e Lu Colbu, nonché in tutti i villaggi turistici del comune... eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per esigenze di lavori pubblici o di pubblico interesse e devono essere preventivamente e motivatamente richieste” (doc. 138);

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati.

FATTO

1. Richiamando, in ossequio al principio di sinteticità *ex art. 3, CPA*, la ricostruzione in fatto siccome riportata nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. 1010/2018 e nei successivi atti, per quanto qui maggiormente rileva si espone quanto segue.

2. Con il ricorso introduttivo l'odierna ricorrente impugnava il provvedimento 16 ottobre 2018, prot. 10829 con il quale, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata rilasciava al Gruppo Mela - Gravina un nulla osta per realizzare *“fognatura e eventuale modulo dell'impianto di depurazione”* all'interno del comprensorio di Costa Paradiso.

3. In data 25 febbraio e 17 aprile 2019 venivano avviati alla notifica i primi e i secondi motivi aggiunti avverso i provvedimenti emessi dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, con riguardo all'autorizzazione allo scarico rilasciata a suo tempo alla Comunità del Territorio di Costa Paradiso.

4. Nonostante la pendenza del ricorso avverso il citato nulla osta, con deliberazione del Consiglio comunale 12 giugno 2019, n. 32, il Comune di Trinità d'Agultu approvava lo schema di convenzione urbanistica per l’*“Attuazione 1° stralcio completamento infrastrutture fognarie P.D.L. convenzionato di Costa Paradiso...”* e rilasciava il permesso di costruire 8 luglio 2019 T013-2019 con il quale é stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle suddette infrastrutture fognarie (doc. 71).

5. In data 13 settembre 2019, la ricorrente notificava i terzi motivi aggiunti con i quali si censuravano le gravi carenze sotto il profilo istruttorio e motivazionale dei sopra citati provvedimenti che brevemente si elencano:

- la non corrispondenza (risultante *per tabulas*) tra i soggetti a cui era stato rilasciato il nulla osta 16 ottobre 2018, prot. 10829 (Gruppo Mela - Gravina) rispetto ai nuovi soggetti indicati nella proposta di deliberazione allegata alla delibera 12 giugno 2019, n. 32 nella quale si afferma che i soggetti proponenti sono Servis 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. *“riunite in un unico committente”*;
- l’ulteriore contraddizione rispetto all’istanza di rettifica trasmessa al Comune di Trinità d’Agultu dal tecnico incaricato Ing. Barbieri con la quale si comunica che *“l’istante è rappresentato dal sig. Antonio Maria Mela... rappresentante della società Servis 2000 s.r.l.”*;
- la mancanza di potere di rappresentanza della società Servis 2000 s.r.l. in capo al signor Antonio Maria Mela, in quanto il legale rappresentante di detta società è la signora Gianna Mela;
- il mancato ottenimento da parte dei soggetti proponenti di un *“titolo autorizzativo all’utilizzo di progetto* (n.d.r.: dell’Ing. Attilio Savi) *il cui intestatario è la Comunità di Costa Paradiso”*, che costituiva una delle condizioni espressamente previste nel nullaosta ai fini del rilascio del successivo permesso di costruire;
- l’espressa opposizione del progettista Attilio Savi all’utilizzo dei suoi elaborati progettuali da parte dei soggetti privati proponenti l’intervento (doc. 79);
- il mancato inserimento, nel permesso di costruire T013 del 8 luglio 2019 (doc. 71), delle numerose e puntuali prescrizioni relative all’impianto di depurazione contenute nel parere rilasciato da Abbanoa il 1° agosto 2018;
- il mancato espresso richiamo, sempre nel permesso di costruire 8 luglio 2019 T013, delle prescrizioni contenute nella VIA di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2014, n. 35/9, con cui è stato espresso *“un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni descritte in premessa”* (doc. 25), volte ad assicu-

rare la tutela e l'integrità del territorio anche mediante l'imposizione di misure di mitigazione, il divieto di utilizzo di determinati materiali e l'impiego di particolari modalità costruttive, nonché – come si dirà – la previsione di uno specifico e preciso arco temporale per l'esecuzione dei lavori (da ottobre ad aprile).

6. In considerazione dei motivi di censura sollevati, veniva chiesta la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati al fine di scongiurare il concreto rischio di arrecare un grave e irreparabile pregiudizio al territorio di Costa Paradiso in quanto il viziato procedimento amministrativo condotto dall'amministrazione comunale ha portato all'adozione di un provvedimento carente delle garanzie richieste, sotto diversi profili, dalle norme in vigore in materia ambientale, edilizia e di contratti pubblici (basti pensare alla mancata presentazione di un progetto esecutivo).

7. In vista dell'imminente udienza cautelare fissata per il 9 ottobre 2019, il Comune resistente, ammettendo implicitamente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento autorizzativo T013 del 8 luglio 2019, tentava di “superare” la censura con l'adozione, in data 3 ottobre 2019, degli atti di voltura del suddetto permesso di costruire rilasciati dal Responsabile del Servizio dell'Area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. e in favore della Carolina D s.r.l. (depositati in giudizio solo in data 7 ottobre 2019), con i quali non solo vengono sostituiti, ancora una volta, i soggetti privati che dovrebbero realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie di Costa Paradiso, ma si integra anche il contenuto dell'originario permesso di costruire, condizionando espressamente l'inizio dei lavori alla presentazione di un progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni dei vari Enti coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto definitivo e di quelle contenute nella Valutazione d'Impatto Ambientale, che veniva richiamata integralmente (docc. 96 bis, 97 bis, 98 bis e 99 bis).

8. Il 9 ottobre 2019 veniva discussa in Camera di Consiglio l'istanza cautelare, all'esito della quale codesto Ecc.mo TAR pronunciava l'ordinanza n. 257/2019

di diniego alla luce dei nuovi provvedimenti di voltura del permesso di costruire adottati *ad hoc* dal Comune resistente in data 3 ottobre 2019. L'Ecc.mo Collegio adito, infatti, ha ritenuto che le esigenze cautelari in ordine al *periculum in mora* prospettato dall'odierna ricorrente e inerente al probabile imminente avvio del cantiere venissero meno in quanto – con i sopra citati atti di voltura – l'inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire T013/2019 veniva “*subordinato alla presentazione del progetto esecutivo contenente l'ottemperamento a quanto prescritto dai vari Enti coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto definitivo*” e dunque, tra questi, anche le prescrizioni contenute nella citata VIA.

9. All'udienza del 13 novembre 2019 fissata per la discussione del merito, l'odierna ricorrente si trovava costretta a chiedere un rinvio al fine di consentire la proposizione dei quarti motivi aggiunti avverso i provvedimenti di voltura. La discussione della causa veniva rinviata all'udienza pubblica del 21 aprile 2020, tenutasi in ossequio alle norme emergenza Coronavirus (DL 18/2020), con collegamento da remoto in videoconferenza, con la sola presenza dei magistrati e del segretario verbalizzante: in tale data il Collegio tratteneva in decisione la causa, per l'esame dell'istanza di rimessione in termini e rinvio depositata dai difensori del Comune di Trinità d'Agultu e del controinteressato, istanza cui si era opposta la difesa della Comunità che chiedeva, invece, la decisione allo stato degli atti.

10. Nel frattempo, sul fronte delle iniziative assunte dall'odierna ricorrente, in data 6 dicembre 2019 venivano presentati alla notifica i quarti motivi aggiunti avverso i seguenti provvedimenti:

- voltura di permesso di costruire 8 luglio 2019 n. T013-2019 (n. ord. 001/2019) rilasciata in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'Area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (doc. 96 bis-97 bis);
- voltura di permesso di costruire 8 luglio 2019, n. T013-2019 (n. ord. 001/2019) rilasciata in favore della Carolina D s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (doc. 98 bis-99 bis);

- permesso di costruire 8 luglio 2019, T013 rilasciato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola;
- convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Carolina D, s.r.l., in data 27 novembre 2019 rep. 608/2019 (doc. 100);
- convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola e la Paradiso Costruzioni s.r.l. in data 27 novembre 2019 rep. 609/2019 (doc. 101);
- ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che dovesse essere stato successivamente adottato, avverso il quale si faceva espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti.

In particolare, nei motivi aggiunti si contestava l'uso distorto ed abnorme di un atto amministrativo tipico, non avente natura costitutiva, bensì meramente dichiarativa, consistendo nel mero accertamento del fatto oggettivo del subingresso di un nuovo soggetto nella titolarità del permesso di costruire rilasciato in origine ad altro. Si censurava, dunque, come la voltura non desse luogo ad un nuovo permesso, ma si limitasse ad accertare una mera novazione soggettiva del rapporto: essa consisteva semplicemente nel cambiamento dell'intestazione dell'atto amministrativo già esistente e non incideva in alcun modo sul contenuto dello stesso, che rimaneva del tutto identico e invariato.

11. Sul versante degli sviluppi del processo pendente, a valle della citata udienza pubblica del 21 aprile 2020, con ordinanza collegiale 4 maggio 2020, *“Visto l'art. 84, comma 1, secondo periodo, D.L. 17/03/2020 n. 18 che ha disposto la sospensione di “tutti i termini relativi al processo amministrativo” dal 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020; ritenuto che tutti i termini ex art. 73 c.p.a. stabiliti per il deposito di documenti, memorie e repliche in funzione dell'udienza pubblica del 21 aprile 2020 ricadono nella predetta sospensione; considerato che l'art. 84 comma 5 stabilisce la possibilità per la parte che non si sia avvalsa della facoltà di depositare note fino a due giorni prima dell'udienza, di chiedere la rimessione in termini per gli adempimenti di cui all'art. 73 c.p.a. che ricadono nel pe-*

riodo di sospensione; vista l'istanza in tal senso presentata dalle controparti costituite nel giudizio relativo al ricorso indicato in epigrafe; ritenuto che debba essere conseguentemente disattesa la richiesta di parte ricorrente che la causa passi in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, dovendo invece essere accordata, in forza della norma richiamata, la predetta rimessione in termini mediante rinvio dell'udienza pubblica alla data del 28 ottobre 2020... ”, la causa veniva rinviata all'udienza del 28 ottobre p.v.

12. La vicenda ha intanto subito ulteriori sviluppi sul piano fattuale.

La Paradiso Costruzioni s.r.l. già in data 3 gennaio 2020, in assenza di qualsiasi autorizzazione, aveva arbitrariamente dato inizio ai lavori di taglio della macchia mediterranea su terreni di proprietà della Comunità del Territorio di Costa Paradiso al fine della realizzazione delle opere di scavo per la posa delle condotte fognarie previste nel progetto definitivo di ampliamento della rete fognaria all'interno del comprensorio di Costa Paradiso.

13. Con comunicazione trasmessa via pec in data 4 gennaio 2020 (doc. 108), la Comunità odierna ricorrente segnalava l'accaduto alla Stazione del Corpo Forestale di Trinità d'Agultu, e richiedeva un intervento urgente al fine della sospensione degli avviati lavori, che hanno determinato – in poche ore (in conseguenza dell'utilizzo di mezzi meccanici, peraltro espressamente vietato dalle prescrizioni contenute nella VIA: doc. 25, pag. 35) – ingenti danni alla vegetazione spontanea (si veda documentazione fotografica: docc. 109-113).

In detta missiva, difatti, si precisava, da un lato, che i lavori si svolgevano su terreni di proprietà della Comunità che non erano stati assoggettati ad alcuna procedura di esproprio e, dall'altro, che sul progetto definitivo di ampliamento dell'impianto fognario era intervenuto un provvedimento di VIA, adottato con Deliberazione G.R. 12 settembre 2014, n. 35/9, contenente una numerosa serie di prescrizioni dettate per la fase esecutiva dei lavori a tutela del territorio e della vegetazione.

A seguito della suddetta comunicazione, il Corpo Forestale interveniva sul po-

sto, disponendo l'immediata sospensione dei lavori di taglio e di apprestamento del cantiere, confermando in modo inequivocabile la fondatezza di quanto rilevato nella citata missiva.

14. Considerato il dato pacifico che emerge dal provvedimento comunale di voltura circa il fatto che l'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione di un progetto esecutivo che, nel dettaglio, ottemperi a tutte le prescrizioni imposte, in sede di approvazione del progetto definitivo, dai vari Enti coinvolti si era dato per scontato l'avvenuto adempimento di tale obbligo.

15. Visti i precedenti, però, in data 16 gennaio 2020, a seguito del contestato inizio dei lavori, veniva formulata dai legali della Comunità un'istanza di accesso agli atti (doc. 116) con la quale si richiedeva la copia del progetto esecutivo presentato dalla Paradiso Costruzioni s.r.l.

16. *Medio tempore*, in data 20 febbraio 2020, la stessa Paradiso Costruzioni s.r.l. presentava al Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania una dichiarazione di inizio lavori di taglio di cespugli e arbusti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzata all'esecuzione di scavi per la messa a dimora di condotte fognarie interrate, indicando quale data di inizio il 1° marzo 2020 (doc. 117).

17. La ricorrente, in data 26 febbraio 2020, veniva a conoscenza di tale comunicazione, in quanto reperita sul sito istituzionale del Comune di Trinità d'Agultu.

18. In data 28 febbraio 2020, i legali della Comunità trasmettevano alla Stazione Forestale di Trinità d'Agultu e Vignola e al Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania una segnalazione in merito alla sopra citata dichiarazione di inizio lavori, rappresentando – ancora una volta – le ragioni ostative all'esecuzione delle opere (doc. 118).

19. L'Amministrazione comunale riscontrava la menzionata richiesta di accesso agli atti solo in data 13 marzo 2020. Dall'esame della documentazione trasmessa emergeva che nessun progetto esecutivo era stato depositato dalla controinteressata Paradiso Costruzioni s.r.l.

20. Sennonché, inaspettatamente, in data 1° luglio 2020, la suddetta società comunicava a mezzo pec alla Comunità ricorrente che “*lunedì 6 luglio c.a. daremo corso all’inizio dei lavori in Via Lu Nibbaroni*” (doc. 122).

21. A seguito della citata comunicazione, in data 3 luglio 2020 i legali della Comunità presentavano una nuova istanza di accesso agli atti al Comune resistente, con la quale reiteravano la richiesta già formulata a gennaio 2020 al fine di verificare l’eventuale presentazione del progetto esecutivo da parte della Paradiso Costruzioni, segnalando al contempo che - anche a prescindere dalla presentazione di tale progetto - il preannunciato inizio lavori era palesemente in contrasto con la menzionata prescrizione della VIA (doc. 25).

22. Parimenti, la Comunità ricorrente, in data 4 luglio 2020, al fine di bloccare il preannunciato inizio del cantiere, provvedeva a inviare una diffida alla Paradiso Costruzioni s.r.l. e, per opportuna conoscenza, al Comune di Trinità d’Agultu, al Servizio territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Trinità d’Agultu e a quello di Tempio Pausania, nonché al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Autonoma della Sardegna. In detta diffida si evidenziava che nella VIA richiamata espressamente negli atti di voltura del citato permesso di costruire T013 era previsto che le lavorazioni potevano essere eseguite solo nel lasso temporale compreso tra ottobre e aprile (doc. 124).

23. Intanto, in data 6 luglio 2020, i lavori avevano inizio (doc. 125a, 125b, 125c, 125d, 125e, 125f: fotografie dello stato dei luoghi), ma l’Amministrazione comunale (sempre in data 6 luglio 2020), anziché bloccare le lavorazioni al fine di garantire il rispetto della chiara prescrizione della VIA sopra richiamata, provvedeva – viste le contestazioni sull’inizio dei lavori – a emettere, con una singolarissima accelerazione temporale, l’ennesimo permesso di costruire 6 luglio 2020 T010 (doc. 126), inizialmente reperito sull’albo pretorio comunale.

24. Riservando la proposizione di motivi aggiunti avverso detto atto, l’esponente presentava *medio tempore*, alla luce della sua patente illegittimità e in ragione

delle insopprimibili e gravissime ragioni di urgenza, istanza di concessione di misure cautelari anteriori al ricorso per motivi aggiunti *ex art. 61, CPA*.

25. Lo stesso giorno del deposito dell'istanza notificata presso la Segreteria di codesto Ecc.mo TAR, il Comune adottava l'ordinanza 10 luglio 2020, n. 6540 con la quale veniva ordinata, dal 27 luglio 2020 al 12 settembre 2020, *“la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola Centro abitato, nei centri minori di Isola Rossa, la Scalitta e Lu Colbu, nonché in tutti i villaggi turistici del comune”* precisando peraltro che *“....eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per esigenze di lavori pubblici o di pubblico interesse e devono essere preventivamente e motivatamente richieste”* (implicitamente dando, comunque illegittimamente, copertura legale ai lavori fino al 27 luglio).

26. In pari data, la difesa del Comune depositava in giudizio una memoria volta a contrastare la richiesta avanzata dalla ricorrente di misure cautelari monocratiche *ex art. 61, CPA*. Venivano altresì depositati una serie di documenti volti a provare la asserita regolare esecuzione dei lavori effettuati (la trasmissione del progetto esecutivo in data 5 maggio 2020; la comunicazione di inizio lavori inviata al Comune in data 6 luglio, alla quale è allegata una comunicazione a firma Paradiso Costruzioni s.r.l., inviata alla Regione dal Comune, nella quale si dà già atto dell'esistenza dell'ordinanza n. 6540 adottata solo il giorno successivo, 10 luglio 2020, tema su cui indugerà *infra*, nella parte in Diritto; la citata ordinanza 10 luglio 2020, n. 6540; una serie di fotografie *“attestanti l'avvenuto ripristino”*).

27. Con Decreto presidenziale 11 luglio 2020, n. 280 il Presidente di codesto Ecc.mo TAR respingeva la domanda di misure cautelari monocratiche sostenendo che: *“non sussiste, in concreto, il danno di particolare gravità che giustifica la concessione delle misure cautelari monocratiche anteriori alla causa, tenuto conto che i danni lamentati non trovano riscontro non solo nelle fotografie depositate dal Comune ma neanche in quelle depositate dalla ricorrente”*. In so-

stanza, in ragione del totale completamento di lavori di piccola entità al momento della decisione, codesto Giudice non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari.

28. Solo successivamente il Comune dava riscontro all'istanza di accesso e consentiva l'estrazione di copia dei documenti richiesti, avvenuta in data 16 luglio 2020. Si tratta, in particolare, del Progetto esecutivo primo stralcio rete fognaria comprendente la relazione tecnica illustrativa, il computo metrico estimativo, il cronoprogramma lavori primo stralcio, la planimetria generale, rete fognaria e tecnica, il profilo altimetrico tratti G1.1-G1.15, G2.1-G2.94, P.1-P.23, il quaderno delle sezioni G1.1-G1.15 e P.1-P.23.

29. Presa visione della documentazione completa, richiamate tutte le doglianze già esposte nel ricorso principale e nei proposti motivi aggiunti, preso atto della decisione assunta dal Presidente di codesto Ecc.mo TAR in ordine alla carenza di un pericolo attuale, in prosecuzione di numerazione vengono qui proposti motivi aggiunti avverso gli atti indicati in epigrafe, i quali, oltre che gravemente pregiudizievoli per gli interessi della Comunità ricorrente, sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

**16. Violazione degli artt. 42 e 97, Cost.; dell'art. 12, Delibera 7 agosto 2012, n. 34/33, Regione Sardegna; degli artt. 25 e 28, DLGS 152/2006; dell'art. 3-
quater, DLGS 152/2006; dell'art. art. 8-bis, par. 1, lett. b e par. 4, Direttiva
2011/92/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 Dicembre 2011, come
modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014; del DPR
327/2001; violazione dei principi costituzionali in materia di proprietà pri-
vata.- Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; per contraddittorietà tra
atti dello stesso procedimento; per carenza di motivazione e di istruttoria.-
Sviamento.-**

16.1. Premesso che le censure mosse nei confronti degli atti qui impugnati sono strettamente connesse a quelle già introdotte con il ricorso principale e con i

precedenti motivi aggiunti (trattandosi di differenti episodi di una stessa vicenda sostanziale che rafforzano la critica complessiva avanzata nei confronti dell'operato dell'Amministrazione), giova immediatamente dedurre come sia pacifico il carattere vincolante delle prescrizioni che corredano il giudizio di valutazione ambientale (ciò si ricava inequivocabilmente non solo dalla *ratio* dell'istituto, ma anche da sicuri indici normativi: *ex multis*, si v. l'art. 12, Allegato A, Delibera 7 agosto 2012, n. 34/33 Regione Sardegna e il combinato disposto degli artt. 25 e 28, DLGS 152/2006; quel vincolo, comunque, scaturisce direttamente dal formante eurounitario: Direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 Dicembre 2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 Aprile 2014, art. 8-*bis*, par. 1, lett. b e par. 4).

Dal punto di vista sistematico, è sufficiente aggiungere che l'art. 3-*quater*, DLGS 152/2006, scolpendo la scala dei valori nel nostro ordinamento, dà priorità all'interesse ambientale, scelta che sarebbe irrimediabilmente pregiudicata e vanificata ove un Comune potesse ribellarsi a una prescrizione di VIA.

16.2. La VIA, d'altro canto, è richiamata nel preambolo del qui gravato permesso di costruire 6 luglio 2020 T010 (doc. 126), nonché a pag. 5 del (collegato e presupposto) provvedimento di voltura del permesso di costruire 8 luglio 2019, n. T013-2019 (n. ord. 001/2019) rilasciato in favore della Paradiso Costruzioni s.r.l. dal Responsabile del Servizio dell'Area tecnica del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola (doc. 96 bis-97 bis).

16.3. Il provvedimento della Giunta Regionale 12 settembre 2014, n. 35/9 (prorogata con D. G.R. 22 ottobre 2019, n. 42/40), con cui è stato espresso il “*giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni descritte in premessa*”, prevede in modo espresso ed inequivoco al punto 1.4. (doc. 25, pag. 36) che “*i lavori dovranno essere realizzati esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e aprile*”.

16.4. Del tutto evidente, tenendo conto del periodo (luglio) in cui sono svolti i lavori, è la violazione di questa vincolante prescrizione, sicché si disvela in tutta

la sua illegittimità il permesso di costruire 6 luglio 2020 T010 (doc. 126), che, non facendo riferimento a quella condizione, senza fornire alcuna motivazione (e, dunque, evidenziando anche gravissime carenze istruttorie), consente ora al destinatario di dare immediato inizio ai lavori.

16.5. Tutto ciò integra al contempo la violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97, Cost., e disvela una grave ingiustizia complessiva nell'azione pubblica.

16.6. Del pari viziati sotto il medesimo profilo sono il Progetto esecutivo (il cui cronoprogramma – Allegato C – non rispetta in alcun modo la finestra temporale prevista dalla VIA: doc. 129) e la qui – del pari – gravata ordinanza del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola 10 luglio 2020, n. 6540 (doc. 138).

Quest'ultima, in particolare, non facendo (e non contenendo distinzioni/eccezioni con) riferimento al Primo stralcio attuativo-Parte A delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso interessato dalla VIA sopra citata e sospendendo i lavori nel solo periodo 27 luglio-12 settembre, esprime un'univoca ed evidente volontà.

Il Sindaco, cioè, intende non vietare e quindi autorizzare gli interventi, non a caso effettuati senza alcuna opposizione del Comune, cui si riferisce il Progetto esecutivo anche nei giorni (non “coperti” da quella sospensione che corre dal 27 luglio al 12 settembre) che si collocano nella finestra (per cui vige il divieto della VIA) che abbraccia il periodo aprile-ottobre.

Anche se pare esibire un carattere più generale, il contenuto dispositivo effettivo del gravato provvedimento è dunque chiaro: consentire la realizzazione dei lavori di realizzazione del Primo stralcio attuativo-Parte A delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso iniziati (significativamente) il 6 luglio, in spregio al contenuto prescrittivo correlato alla VIA.

16.7. Questa accelerazione (l'ultimo permesso è stato rilasciato in data 6 luglio 2020; la citata ordinanza, come già dedotto, con singolare scelta di tempo, è stata adottata dal Comune immediatamente dopo l'inizio dei lavori, lo stesso giorno

del deposito dell'istanza *ex art. 61, CPA*: essa, d'altro canto, è ampiamente richiamata nella memoria depositata *ex art. 61, CPA*, dal Comune) impressa dall'Amministrazione resistente (che insistentemente continua ad emanare atti e provvedimenti costringendo la ricorrente ad una defatigante attività processuale), è stata dettata da un'evidente esigenza.

Si tratta della preoccupazione di non infrangere il vincolo scaturente dal permesso di costruire 8 luglio 2019 T013- 2019 (con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle suddette infrastrutture fognarie: doc. 71, pag. 7, punto 10), che chiaramente imponeva di iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso.

Tutto ciò vale soltanto ad aggravare la situazione e a rendere ancora più contraddittorio e ingiusto l'operato dell'Amministrazione, che risulta irrimediabilmente affetto anche da sviamento.

16.8. Infine, si rileva come i lavori in progetto, alcuni dei quali sono già stati svolti (come detto nella ricostruzione in fatto e ampiamente documentato con produzione di fotografie) sono stati eseguiti su aree di proprietà della ricorrente e non della Paradiso Costruzioni, né del Comune. Nonostante ciò, non risulta essere stato adottato nessun adeguato atto volto alla – peraltro illegittima – occupazione (temporanea con i lavori, permanente con le tubazioni nel frattempo posate) del suolo, né avviata nessuna procedura richiesta a tal fine dalla vigente disciplina. Ciò non fa che emergere ancor più vividamente l'illegittimità e illiceità del complessivo comportamento comunale, dimostrando la sussistenza dei gravi vizi istruttori in epigrafe emarginati.

17. Violazione dell'art. 97, Cost.; dell'art. 3, L 241/1990; dell'art. 50, TUEL; del principio di proporzionalità, del principio di imparzialità e del principio di irretroattività degli atti amministrativi.- Eccesso di potere per difetto di presupposti; per travisamento dei fatti; per difetto e insufficienza di motivazione; per carenza e insufficienza dell'istruttoria; per contraddittorietà e perplessità manifeste.- Sviamento.-

17.1. L’ordinanza del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 10 luglio 2020, n. 6540 (doc. 126) è stata adottata (come si ricava dal preambolo) ai sensi dell’art. 50, TUEL.

La norma indica i presupposti ai fini del legittimo esercizio del potere.

Debbono sussistere situazioni di “emergenze sanitarie o di igiene pubblica”. Le medesime ordinanze, aggiunge la norma, “*sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”.

Nel caso di specie – e, infatti, non una parola è spesa nel gravato atto in ordine a tali fondamentali aspetti – non sussiste affatto una “*emergenza sanitaria o di igiene pubblica*”.

17.2. Vero è che l’ordinanza richiama la “*tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti nonché più in generale(l)a tutela del decoro e della vivibilità urbana*”.

L’art. 50, TUEL, tuttavia, prima ancora di dettagliare quelle esigenze, si riferisce in generale all’urgente necessità di intervenire.

Il presupposto dell’urgente necessità, d’altro canto, è insito nella natura stessa delle ordinanze di necessità e urgenza: occorre, cioè, far fronte a situazioni di “*natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica*” (TAR Sardegna, Sez. I, 4 maggio 2018, n. 406) e la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché “*l’immediatezza dell’intervento urgente del sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza*” (*ex multis*, si v. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150).

La situazione di urgente necessità (che deve avere i caratteri dell'imprevedibilità) non è in alcun modo accennata o provata.

Né l'Amministrazione riesce a dimostrare alcun pericolo imminente e attuale. Tutto ciò conferma la fondatezza dei vizi di cui in epigrafe.

17.3. Pur se apparentemente dotata di un effetto sospensivo (dei lavori a far data dal 27 luglio) e limitativo di attività, l'ordinanza ha in realtà la funzione di dare "copertura" ai lavori iniziati il 6 luglio (e va dato atto a controparte di averlo in sostanza riconosciuto con estrema trasparenza a pag. 3 della memoria ex art. 61, CPA, depositata in data 10 luglio dal Comune: "*si evidenzia come l'ordinanza... consenta di effettuare lavorazioni*").

Essa, cioè, è oggettivamente preordinata a consentire gli interventi in contrasto con le prescrizioni di VIA, sicché costituisce il risultato dell'esercizio di un potere (di ordinanza) per una finalità diversa da quella per cui è stato conferito, configurando un chiaro esempio di sviamento.

17.4. La semplice lettura della citata memoria ex art. 61, CPA, depositata dal Comune in data 10 luglio, peraltro, smentisce inequivocabilmente la sussistenza di qualsivoglia urgenza.

In essa (pag. 3), infatti, si nega che sussistano ragioni di urgenza estrema per intervenire in sede cautelare in quanto si farebbe questione del mero "*interramento di alcune decine di metri*". Davvero non si comprende come tali minimali attività possano (avrebbero potuto o potranno) turbare in modo gravissimo e irreversibile la tranquillità della zona.

17.5. Del tutto evidente è la contraddittorietà implicita dell'atto: se i lavori il giorno 10 luglio erano già stati eseguiti (come attestato dalla memoria ex art. 61, CPA depositata dal Comune), non si giustifica la necessità di emanare nella stessa giornata un'ordinanza finalizzata a ottenere un obiettivo che, pur se declamato, era già conseguito (consentire di realizzare quei lavori e solo quelli: non risulta, infatti, che siano stati successivamente effettuati ulteriori interventi).

Si conferma, dunque, che la vera finalità dell'atto era quella di dare “copertura giuridica” ai lavori eseguiti, giustificando illegittimamente il mancato rispetto della VIA in forza di un atto di necessità e urgenza.

Risulta così confermato il ricorrere di un classico esempio di sviamento, oltre che integrata la violazione del principio secondo cui gli atti amministrativi non hanno efficacia retroattiva.

17.6. Un'ulteriore e gravissima irragionevolezza che inficia l'ordinanza si evince dalla seguente banale argomentazione.

Ammettendo che l'obiettivo perseguito dal Comune fosse davvero quello di garantire la *“tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti nonché più in generale(l)a tutela del decoro e della vivibilità urbana”* e posto che, notoriamente, la Sardegna è meta di un relevantissimo flusso turistico a partire da fine giugno, non è chi non veda come del tutto irragionevolmente il provvedimento abbia consentito di realizzare lavori in un periodo “caldissimo” per il turismo (dal 6 fino al 24 luglio).

Il “mezzo”, cioè, è palesamente inadeguato rispetto al fine perseguito e dichiarato: tanto basta per fulminare con l'illegittimità l'ordinanza sindacale.

17.7. Il documento “comunicazione di avvio dei lavori” depositato dal Comune resistente in data 10 luglio contiene una comunicazione di Paradiso Costruzioni s.r.l. (destinata alla Regione) assunta al protocollo del Comune in data 9 luglio (come si legge nella parte in alto di pagina 2).

In essa, il privato, afferma che il Sindaco ha emesso un'ordinanza che consentirebbe di realizzare i lavori fino a fine luglio (“ordinanza che si allega”: *sic!*). Subito dopo si indica addirittura con esattezza il periodo di sospensione dal 27 luglio al 12 settembre, che è esattamente identico a quello cui fa riferimento l'ordinanza.

La medesima ordinanza, tuttavia, reca la data del 10 luglio: davvero singolare che il suo contenuto fosse noto alla Società e che la stessa ordinanza venisse allegata da un privato il giorno prima della sua giuridica esistenza.

Senza contare di eventuali ulteriori profili di disvalore dell'ordinamento che esulano dal terreno del diritto amministrativo, delle due l'una: o è errata la data del 10 luglio indicata nell'ordinanza (che è però atto pubblico), oppure il privato – non potendosi ritenere, fino a prova contraria, che avesse capacità divinatorie – conosceva in anticipo e compiutamente un atto formale del Comune (tra l'altro emesso non a istanza di parte) prima che esso venisse adottato: tutto ciò in sprezzo della disciplina sul procedimento amministrativo, dei principi di imparzialità e di autonomia dell'azione pubblica rispetto agli interessi privati (tenuti – immotivatamente e indebitamente – in considerazione in una dimensione che non trova alcuna evidenza sul piano dell'attività formale, istituzionale e procedimentalizzata del Comune).

A tacere d'altro, si dimostrerebbe una volta di più che l'atto solo apparentemente aveva valenza generale, dovendosi invece ritenere definitivamente provato che esso era illegittimamente preordinato a dare copertura legale alla vicenda “*de qua*”.

18. Violazione dell'art. 97, Cost.; dell'art. 3, L 241/1990.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà dell'attività amministrativa; per perplessità e carenza di motivazione; per irragionevolezza complessiva; per carenza e grave difetto di istruttoria.-

18.1. La Relazione illustrativa al Progetto esecutivo appare del tutto carente (doc. 127).

Essa non dà in alcun modo ragione dell'origine dei dati che utilizza, limitandosi a esporre una lunga e complessa tabella, riportando poi in modo del tutto apodittico i calcoli applicati, senza spiegarne la *ratio*.

Quanto invece alla frase “*sono evidenziati in colore arancio sia i lotti costituenti il primo stralcio attuativo che le utenze collettabili, previo adeguamento del depuratore nella stessa rete fognaria*”, essa appare francamente non intelligibile.

Il riferimento al “previo adeguamento”, anzi, sembra conferire carattere ipotetico al calcolo effettuato.

Premettendo che il documento SIA (Studio di impatto ambientale: doc. 139) è ripreso apoditticamente nell'atto di VIA (vincolante per il Comune) con cui la Regione esprime il proprio giudizio favorevole, si aggiunga che il volume edificabile (che, se ben si comprende, ancora non è dunque edificato) indicato a base del progetto (che è un mero stralcio dell'intero intervento) ed indicato nella Relazione illustrativa ammonterebbe a 305.780 mc (che in ogni caso non corrisponde alla somma aritmetica della quarta colonna che porta il valore di 380.950,4 mc), mentre a pag. 206 del SIA, si indica in soli 76.944 mc il volume residuo massimo (ancora non edificato) al 2009 nell'intero comprensorio.

Non è chi non veda la confusione ingenerata da questi valori, riportati senza alcuna giustificazione o spiegazione circa i vari scostamenti.

18.2. Sempre con riguardo al progetto presentato si deve rilevare come il cronoprogramma dei lavori presentato dalla Paradiso Costruzioni s.r.l. unitamente alle tavole costituenti l'asserito progetto esecutivo è la prova provata della grave e palese violazione delle prescrizioni contenute nella VIA con riguardo al periodo di esecuzione dei lavori (doc. 128).

È stato evidenziato più volte, difatti, che la VIA (richiamata per assurdo anche dalla stessa Paradiso Costruzioni) impone che le lavorazioni possano essere eseguite esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e aprile.

Ebbene nel suddetto cronoprogramma è prevista quale data di inizio lavori il 18 maggio 2020 con prosecuzione degli stessi, senza soluzione di continuità, per 47 settimane consecutive e con la fine lavori prevista per il 4 giugno 2021.

Nessun rilievo, naturalmente, è stato sollevato da parte dell'Amministrazione resistente che dovrebbe vigilare sul rispetto delle puntuali prescrizioni della VIA al fine di garantire il perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela del prezioso territorio di Costa Paradiso.

Anzi, vi è di più. Il Comune resistente nella premessa al nuovo permesso di costruire oggi impugnato afferma che il progetto esecutivo è stato presentato *“in ottemperanza alle prescrizioni di VIA senza modifiche al progetto definitivo ma*

esplicitazione dei particolari costruttivi dello stesso". Non c'è nulla di più errato, come si vedrà in seguito, alla luce delle gravissime carenze degli elaborati progettuali presentati dalla Paradiso Costruzioni s.r.l.

18.3. Ferma la contestazione sull'evidente contrasto del cronoprogramma rispetto alle previsioni della VIA con riguardo al periodo di realizzazione delle opere, non si può trascurare l'ulteriore circostanza – che denota ancora una volta in più la contrarietà (alla VIA) dell'intervento messo in atto dal privato (con il perpetuo "benestare" dell'Amministrazione comunale) – della mancata presentazione del "piano della cantierizzazione" previsto al punto 1.3. della VIA; detto piano deve contenere *"un dettagliato crono programma delle lavorazioni, coerente con la prevista suddivisione in lotti funzionali. Al piano dovranno essere allegate delle planimetrie di dettaglio che individuino l'ubicazione dei cantieri relativi ai diversi lotti, le aree di occupazione interessate, i percorsi dei principali mezzi d'opera, oltre che le misure che si intendono adottare per limitare gli impatti sul territorio in fase di cantiere e per ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori"*.

18.4. Peraltro, nulla di tutto ciò è stato previsto, né eseguito nei giorni in cui i lavori hanno avuto inizio, come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata, dalla quale risulta che l'impresa non ha adottato nemmeno le cautele minime in materia di sicurezza del cantiere.

18.5. Tutto ciò implica la fondatezza dei vizi riportati in epigrafe.

19.Violazione degli artt. 33, 36 e 37, DPR 207/2010.- Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per carenza e difetto di motivazione; per difetto e carenza di istruttoria, per contraddittorietà e perplessità manifeste.-

Come già rilevato nei precedenti scritti, risulta pacifico che, con gli atti impugnati, si abilita un privato a realizzare immediatamente e a stralcio un'opera di sicuro rilievo pubblicistico, trattandosi di infrastruttura fognaria, segmento del servizio idrico integrato. L'indiscussa rilevanza (sotto diversi profili) dell'opera

da realizzare trova conferma nella procedura di VIA effettuata e nella necessaria applicazione della disciplina dettata per la progettazione delle opere pubbliche dal DPR 207/2010.

Come è noto la VIA ha avuto ad oggetto il progetto definitivo a firma dell'Ing. Attilio Savi, a cui doveva fare seguito la presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio.

Ebbene il progetto presentato a firma dell'Ing. Barbieri (composto da relazione tecnica, computo metrico, cronoprogramma e n°9 tavole) risulta gravemente carente di numerosi allegati obbligatori ai sensi degli articoli 33 e 36 del regolamento sopra richiamato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rilevano le mancanze più vistose del suddetto progetto:

- mancano i calcoli strutturali degli elementi in CLS;
- mancano le verifiche statiche delle tubazioni previste in esercizio in ragione dei sovraccarichi stradali;
- mancano le verifiche idrauliche delle tubazioni previste in esercizio in ragione delle velocità massime e minime supponibili all'interno delle condotte nei vari scenari di esercizio;
- mancano le verifiche dimensionali idrauliche della vasca di equalizzazione
- mancano i dettagli costruttivi degli elementi idraulici in progetto: tipologia di pozzetti, quote caratteristiche di immissione/uscita delle tubazioni nella vasca di equalizzazione;
- manca il piano di uso e manutenzione;
- mancano le relazioni specialistiche;
- manca il PSC e l'indicazione degli oneri per la sicurezza;
- manca il piano particellare delle aree interessate dai lavori,
- manca un quadro economico;
- mancano le tavole illustrative di dettaglio degli elementi architettonici e strutturali della vasca di equalizzazione.

I suddetti rilievi, che ci si riserva di meglio argomentare anche mediante una re-

lazione tecnica, sono più che sufficienti, da un lato, a dimostrare le gravi ed evidenti manchevolezze del progetto “esecutivo” presentato dalla Paradiso Costruzioni e, dall’altro lato, a censurare il comportamento gravemente omissivo (sotto il profilo del difetto di istruttoria) posto in essere dall’amministrazione resistente, che, viceversa, non solo lo ha ritenuto evidentemente adeguato nei suoi contenuti (tanto da rilasciare il permesso di costruire T010) ma anche conforme alle prescrizioni contenute nella VIA.

* * *

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che, in accoglimento del presente atto, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia annullare tutti i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, comunque, accogliere le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo, nei primi, nei secondi, nei terzi e nei quarti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650.

Torino-Cagliari, 27 luglio 2020

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)

(Avv. Sara Merella)